

**TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE  
DECRETO EX ART. 640 C.P.C.**

Il Giudice,  
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dal **CREDITORE** e per esso dal **SERVICER**;  
letti gli atti e i documenti allegati,  
rilevato che alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 è richiesto al Giudice del monitorio di valutare d'ufficio la ricorrenza o meno di clausole vessatorie qualora una delle parti del contratto azionato quale *causa petendi* sia qualificabile come consumatore ai sensi de d.lgs. n. 206/2005;  
ritenuto, pertanto, necessario acquisire i necessari chiarimenti;  
visto l'art. 640 c.p.c.

**PQM**

ONERA il creditore, ove tali documenti non siano già agli atti, al deposito di:

- contratto con il consumatore leggibile comprensivo delle Condizioni Generali e Speciali;
- certificato di residenza del debitore aggiornato al momento di iscrizione a ruolo del giudizio monitorio;
- esatta indicazione della composizione del credito mediante distinzione della quota capitale (o corrispettivo), della quota interessi oltre eventuali commissioni e rimborso spese;

INVITA altresì il creditore a prendere posizione:

- sull'eventuale qualifica di "consumatore" della propria controparte contrattuale (soprattutto nel caso di fideiussore persona fisica);
- nel caso la controparte debba considerarsi "consumatore", sul criterio utilizzato per il radicamento della competenza;
- nel caso la controparte debba considerarsi "consumatore" sull'esistenza (con loro indicazione) di clausole potenzialmente abusive che prevedano la debenza di somme di denaro diverse dal corrispettivo/quota capitale (quali la clausola relativa agli interessi moratori, quella relativa all'eventuale penale per l'estinzione anticipata, spese e commissioni, la clausola solve et repete in caso di fideiussioni).

ASSEGNA termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per fornire le integrazioni richieste.

Si comunichi.  
Varese, 05/06/2023.

**Il Giudice**  
Marta Maria Recalcati